

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

La Cauzione Definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da Istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari.

In caso di Fidejussione prestata da Intermediari Finanziari, il modulo di Fidejussione dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

L'Istituto fidejubente sarà sottoposto ad una valutazione di idoneità economico-patrimoniale da parte delle competenti strutture del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La predetta cauzione, da redigersi in lingua italiana ed esclusivamente **secondo lo schema allegato**, dovrà espressamente prevedere:

- la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia;
- l'obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o efficacia della garanzia;
- l'escussione a semplice richiesta;
- l'espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia del garante alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
- il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta;
- l'inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell'appaltatore nei confronti del garante;
- che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari.

La sottoscrizione del Garante dovrà essere autenticata da parte di un Notaio con l'attestazione della qualità e poteri dei firmatari.

**La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore di
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – R.F.I. S.p.A.**

SCHEMA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA ⁽¹⁾

Spett.le
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 - ROMA

Oggetto: Fidejussione

PREMESSO

- che l'impresa con sede in, rappresentata dal Sig. (di seguito definita anche "affidatario") è risultata aggiudicataria della procedura di gara indetta da ITALFERR S.p.A., in nome e per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – R.F.I. S.p.A., per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto, per l'importo complessivo di Euro, al netto del ribasso offerto del %;
- che i lavori oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidati, di volta in volta, al soggetto aggiudicatario con appositi Contratti Applicativi
- che a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudicatario deve prestare la prescritta cauzione, pari ad Euro
- che la predetta cauzione può essere costituita mediante fideiussione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La(l'Istituto Fideiubente) e, per essa, i suoi Legali Rappresentanti Sigg. si costituisce fidejussore nell'interesse di⁽²⁾ ed a favore di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – R.F.I. S.p.A. fino alla concorrenza di Euro (Euro

La cauzione è prestata a garanzia:

- dell'esatto adempimento da parte dell'affidatario dell'obbligo di concludere i singoli Contratti Applicativi alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro;
- del corretto, esatto e puntuale adempimento delle prestazioni affidate all'affidatario;
- del rimborso delle somme eventualmente pagate in più da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – R.F.I. S.p.A. all'affidatario stesso rispetto a quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale di ciascun Contratto Applicativo;
- nonché a garanzia del risarcimento del danno derivante a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – R.F.I. S.p.A. medesima a causa dell'inadempimento da parte dell'affidatario agli

obblighi derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Applicativi e agli ulteriori oneri previsti dall'articolo 11.3 delle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal CdA di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012, registrate in data 2 marzo 2012 presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma Trastevere, al n.5424, Serie 3.

La cauzione è prestata, inoltre, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto affidatario in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo Quadro di cui sopra e dei relativi Contratti Applicativi, ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione, nonché quelle derivanti dall'obbligo solidale ai sensi dell'art.118, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione.

Tale nostra fidejussione – che resterà comunque efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di commissione (o premio) – soggiacerà a tutti i vincoli e norme regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali in materia di appalto, anche quando le inadempienze in genere dell'affidatario nei confronti delle obbligazioni da esso assunte venissero consensualmente e transattivamente definite tra l'affidatario stesso e RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – R.F.I. S.p.A.

Di conseguenza, anche per quest'ultima ipotesi, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita dalla fidejussione a favore di codesta Società, RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – R.F.I. S.p.A. potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della quale questa (*l'Istituto Fideiubente*) si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 (*quindici*) giorni dalla ricezione della stessa, l'importo che Le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di Euro..... (*Euro*) – senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa, costituendo il presente atto un contratto autonomo di garanzia, con la conseguente impossibilità per questa(*l'Istituto Fideiubente*) di opporre eccezioni in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento dell'affidatario.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – R.F.I. S.p.A. – da parte dell'affidatario o di giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.

La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di preventiva escussione e con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il garante le istanze di cui all'art. 1957 del C.C.

La suddetta garanzia è progressivamente svincolata a misura della regolare esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – R.F.I. S.p.A, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo. Sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, l'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato:

- alla data di approvazione dell'ultimo certificato di collaudo o dell'ultimo certificato di regolare esecuzione,

- o, in alternativa, se posteriore, alla data di scadenza del periodo di durata dell'Accordo Quadro, come eventualmente prorogato, qualora al momento in cui tale scadenza si realizza non vi siano Contratti Applicativi in corso di esecuzione.

La (*Istituto Fideiubente*) dichiara, infine, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'articolo 1957 del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.

L'Istituto fidejubente ⁽³⁾

Note:

- (1) Ove il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), l'Istituto fideiubente dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi.
- (2) Esporre l'esatta ragione sociale. In caso di Riunioni di Imprese indicare tutte le Imprese riunite.
- (3) La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario.